



Association Suisse d'Ortho-Bionomy®
Schweizerischer Verband der Ortho-Bionomy®
Associazione Svizzera di Ortho-Bionomy®

REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO ASOB

***PREAMBOLO:** Si precisa che, nel presente documento, i termini utilizzati per designare le persone sono intesi in senso generico; hanno valore sia femminile che maschile.*

Prefazione

Questo regolamento amministrativo è stabilito in applicazione dell'art. **VI. Altre disposizioni Art.1)** degli statuti dell'Associazione. Ha lo scopo di fissare i punti non precisati negli statuti e in particolare quelli che fanno riferimento all'amministrazione interna dell'Associazione.

Questo regolamento amministrativo si applica a tutti i soci dell'Associazione. Potrà essere modificato in base alle decisioni dell'Assemblea Generale ordinaria. Viene distribuito a tutti i soci e ad ogni nuovo socio assieme agli statuti dell'Associazione.

II. STATUTO DI SOCIO

II. Art. 1: Qualità di socio e ammissione

Il socio deve corrispondere alle esigenze della categoria desiderata. Per diventare socio A deve giustificare l'avvenuta formazione continua in conformità al regolamento di formazione, nello stesso anno della sua richiesta.

II. Art. 1 a): Qualità di socio A

Il **socio A** è considerato socio attivo con diritto di voto ed elezione a condizione che abbia versato la quota associativa annuale, entro il 31 gennaio prima dell'Assemblea Generale.

L'attestato di **socio A** è a disposizione all'inizio di ogni anno civile nello spazio personale del sito ASOB. Il suo nominativo viene inserito nelle liste inviate alle assicurazioni o alle associazioni che rappresentano queste assicurazioni con le quali l'ASOB ha contrattato degli accordi.

In qualità di **socio A**, può comparire nell'elenco degli operatori sul sito internet dell'Associazione.

Il cambiamento di **socio A** in un'altra categoria si effettua al 1° gennaio di ogni anno su richiesta scritta al segretariato. La richiesta deve essere inoltrata entro il 30 novembre dell'anno precedente l'entrata in vigore.

All'occorrenza, il Comitato può cambiare la categoria di un **socio A** in **socio B**; il cambiamento viene comunicato e motivato per iscritto al candidato che perde i suoi privilegi di **socio A** al 31 dicembre dell'anno in corso.

Non appena la situazione o il problema vengono risolti, il candidato in questione diventa nuovamente **socio A** nel più breve tempo possibile.

II. Art. 1 b): Condizione di socio B

Il **socio B** è considerato socio attivo con diritto di voto ed elezione, a condizione che abbia versato la quota associativa annuale, entro il 31 gennaio prima dell'Assemblea Generale.

In qualità di **socio B**, può comparire nell'elenco degli operatori sul sito internet dell'Associazione.

Si consiglia di stipulare un'assicurazione di responsabilità civile professionale.

Non è tenuto a frequentare corsi di formazione continua.

II. Art. 1 c): Condizione di socio passivo

Il socio passivo versa un contributo. Ha diritto di consulenza nelle assemblee generali, ma non di voto.

II. Art. 1 d): Condizione di socio studente

Il socio studente può partecipare alle Assemblee Generali, senza diritto consultivo. Non versa alcun contributo.

II. Art. 1 e): Condizione di socio onorario

Il socio onorario non paga più la quota associativa. In quanto ex socio attivo, conserva il diritto di voto.

II. Art. 2: Diritti e doveri dei soci

Al momento della consegna del diploma di operatore, il socio riceve anche:

- il Codice etico OBEAT;
- una lettera in cui si specifica che ha il diritto di utilizzare il nome “Ortho-Bionomy”, che si impegna a scriverlo correttamente e a indicare il marchio « ® » e a non insegnare il metodo prima di essere stato formato dall'OBEAT.

Il nuovo operatore può anche richiedere di ricevere l'immagine vettoriale del logo « Ortho-Bionomy », che può utilizzare nella sua pratica professionale (biglietto da visita, volantino pubblicitario, ...).

Le presenti disposizioni si applicano anche ai soci dell'ASOB.

Il socio dell'ASOB ha inoltre il diritto di utilizzare il logo dell'Associazione in conformità con la carta grafica disponibile nella sua area riservata nel sito web.

II. Art. 2 c): Quote sociali e partecipazioni finanziarie

La quota annuale associativa è di:

- per un **socio A**: CHF 150.--
- per un **socio B**: CHF 100.--
- per un **socio passivo**: CHF 50.--

Qualora la quota sociale non venisse onorata, dal secondo richiamo verranno addebitate delle spese (CHF 25.--).

Il Comitato può esonerare uno o più soci dal pagamento della quota sociale o di eventuali partecipazioni finanziarie per un tempo prestabilito e per prestazioni specifiche se le circostanze lo giustificano.

II. Art. 2 e): Esclusione

Il diritto di ricorso, in seguito all'esclusione di un socio, conformemente all'**II. Art. 2 e)** degli statuti, è gestito da una commissione creata a tale proposito.

Questa commissione dura il tempo necessario a risolvere la vertenza ed è composta da:

- Un socio del Comitato;
- Un socio attivo designato dal querelante;
- Un socio attivo designato dal Comitato.

La decisione viene presa all'unanimità e in via definitiva da questa commissione.



III. ORGANIZZAZIONE

III. Art. 1 a): Assemblea Generale

Ogni socio può inoltrare per iscritto una richiesta al Comitato affinché un oggetto venga inserito nell'ordine del giorno dell'Assemblea Generale ordinaria dei soci; ad eccezione delle procedure disciplinari. La richiesta sarà annunciata ai soci tramite una newsletter e sul sito web dell'Associazione nella lingua o nelle lingue in cui è stata trasmessa (l'Associazione non effettua queste traduzioni).

Tempi di inoltro da rispettare:

- 15 giorni prima dell'Assemblea per proposte puramente consultative.
- 90 giorni prima dell'Assemblea per oggetti che necessitano una votazione.

- 90 giorni prima dell'Assemblea per la revisione degli statuti, sia su proposta di uno/più soci attivi oppure del Comitato; il Comitato dovrà poi organizzare, nell'ambito dell'AGO, l'apertura di un'Assemblea Generale Straordinaria.

Per il rispetto dei tempi fa fede la data del timbro postale.

A dipendenza dell'entità della richiesta, il Comitato dà un suo preavviso e può avvalersi della votazione all'Assemblea per la sua entrata in materia.

In questo caso il contenuto della richiesta dovrà essere stato sottoposto preventivamente a tutti i soci dell'Associazione.

III. Art. 1 d): Assemblea Generale Straordinaria

Un'Assemblea Generale Straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento dal Comitato o su domanda scritta di almeno un quinto dei soci attivi.

In quest'ultimo caso, il Comitato deve convocare un'Assemblea Straordinaria entro due mesi dalla ricezione della richiesta, e l'Assemblea deve aver luogo al più tardi a quattro mesi dalla domanda.

III. Art. 1 e): Comitato

Dimissioni dei membri del Comitato:

In caso di dimissioni generali dei membri del Comitato, un socio dimissionario deve mettersi a disposizione per:

- gestire le attività quotidiane;
- organizzare un'Assemblea Generale Straordinaria per eleggere un nuovo Comitato.

Se non è possibile costituire un nuovo Comitato, l'Associazione verrà sciolta ai sensi dell'articolo 17.

III. Art. 1 f) Funzioni e compiti del Comitato

Spese per i membri del Comitato

I membri del Comitato sono esonerati dal versamento della quota sociale e partecipano senza spese alle assemblee generali. Alle sedute di Comitato ricevono un'indennità giornaliera di CHF 100.-. Il pasto è offerto. Per le sessioni in presenza vengono rimborsate le spese di trasporto (treno di 2a classe). La riunione di Comitato via Zoom è pagata CHF 50.-.

III. Art. 1 j): Commissioni / gruppi di lavoro

In qualsiasi momento il Comitato può creare delle commissioni o dei gruppi di lavoro di durata variabile. Il Comitato stabilisce un protocollo con obiettivi precisi e i mezzi disponibili. Il loro lavoro consiste nel valutare un dossier per conto dell'Associazione allo scopo di farla evolvere. Il risultato con annesso rapporto di attività e una o più varianti di miglioramento, verranno presentati all'Assemblea Generale.

Le commissioni o i gruppi di lavoro si compongono al massimo di 5 membri di cui uno è anche membro del Comitato, che assicura la gestione e la coordinazione del gruppo di lavoro. Il rimborso spese si limita al costo del mezzo di trasporto in seconda classe e del pranzo.



VI. ALTRE DISPOSIZIONI

VI. Art. 1): Regolamenti interni

Modifica del regolamento amministrativo

Una richiesta di modifica al regolamento amministrativo può essere depositata da qualsiasi socio tramite l'Assemblea Generale. Questa richiesta di modifica deve essere indirizzata al Comitato conformemente ai termini di cui al **III. Art. 1 a)** di questo regolamento

VI. Art. 3): Entrata in vigore

Questo regolamento è approvato dall'Assemblea Generale Straordinaria del **14 marzo 2026** tenutasi a **Olten** e sostituisce il precedente con effetto immediato.

In caso di controversia, fa fede il testo in francese.

Cronologia:

- Scritto e adottato il 7 maggio 2015 a Lucerna
- 1a modifica - adottata il 3 novembre 2016 a Lucerna
- 2a modifica - adottata il 17 marzo 2018 a Losone
- 3a modifica – adottata il 14 marzo 2026 a Olten